

# REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

**"CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.**

**OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 3,35% 14.07.2014 – 14.07.2024"**

**codice ISIN IT0005032849**

<p><b>Articolo 1 – Importo nominale massimo emesso, valore nominale di ogni obbligazione e lotto minimo</b></p>	<p>L'ammontare nominale massimo totale dell'obbligazione è pari a Euro <b>1.490.000,00 (un milione quattrocento novanta mila euro)</b>, per un totale massimo di n. <b>1.490</b> Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a <b>Euro 1.000,00 (mille)</b>.</p> <p>Il <b>Lotto Minimo di sottoscrizione è pari a n. 10 Obbligazioni da nominali Euro 1.000,00 (mille) ciascuna. L'investimento minimo per ciascun investitore risulta quindi essere pari a Euro 10.000,00 (dieci mila)</b>, sottoscrivibile da massimo 149 investitori (cento quarantanove).</p> <p><b>Lotti più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli pari a euro 1.000,00 (mille), non frazionabili.</b></p>
<p><b>Articolo 2 – Valuta di denominazione</b></p>	<p>Euro</p>
<p><b>Articolo 3 – Prezzo di emissione</b></p>	<p>Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro <b>1.000,00</b> per ogni obbligazione da nominali Euro <b>1.000,00</b>.</p>
<p><b>Articolo 4 – Data di Emissione e Godimento - Durata</b></p>	<p>La Data di Emissione del prestito è il <b>14 luglio 2014</b>.</p> <p>La Data di Godimento del prestito è il <b>14 luglio 2014</b>.</p> <p>La durata del prestito è <b>dieci</b> anni.</p>
<p><b>Articolo 5 – Periodo di Collocamento e Data di Regolamento</b></p>	<p>L'Obbligazione potrà essere collocata, salvo esaurimento dell'ammontare nominale massimo, dal giorno <b>01 luglio 2014</b> al giorno <b>30 luglio 2014</b> inclusi.</p> <p>Per le sottoscrizioni che avvengono fino alla Data di Emissione e Godimento, la Data di Regolamento coinciderà con il <b>14 luglio 2014</b>.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni avvenisse ad una data successiva alla Data di Emissione e Godimento, la Data di Regolamento verrà determinata sulla base degli usi operativi dei mercati finanziari.</p>
<p><b>Articolo 6 – Rimborso</b></p>	<p>Il rimborso dell'obbligazione verrà effettuato alla pari, cioè al prezzo di Euro <b>1.000,00</b>, al lordo delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 13, per ogni Euro <b>1.000,00</b> di valore nominale sottoscritto, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione il <b>14 luglio 2024</b>.</p> <p>Secondo la Business Day Convention sotto descritta, qualora la data prevista per il rimborso cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.</p> <p>Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere il <b>14 luglio 2024</b> e saranno rimborsate in un'unica soluzione.</p>
<p><b>Articolo 7 – Rate Interessi</b></p>	<p>Le Rate Interessi saranno pagate in via posticipata, con frequenza <b>semestrale</b>, nel giorno <b>14 luglio e 14 gennaio di ogni anno dal 14 gennaio 2015</b> e saranno determinate in base alla seguente formula:</p>

	<p style="text-align: center;"><b>VN * Tasso Fisso Annuo lordo / Frequenza rata interessi</b></p> <p>Dove:</p> <p><b>VN:</b> è il valore nominale dell'obbligazione</p> <p><b>Tasso Fisso Annuo Lordo:</b> è il tasso lordo annuo stabilito al momento dell'emissione e pari al <b>3,35%</b>.</p> <p><b>Frequenza cedolare:</b> frequenza del pagamento delle cedole, <b>semestrale</b>.</p> <p>Il tasso fisso annuo lordo applicato per determinare il valore della rata interessi è pari al <b>3,35%</b> che, per ogni rata semestrale, corrisponde a <b>Euro 16,75</b> al lordo della ritenuta fiscale (il regime fiscale è sintetizzato al successivo art. 13, fatte salve eventuali modifiche), per ogni obbligazione da <b>Euro 1.000,00</b> di valore nominale.</p> <p><b>Periodo di calcolo delle cedole - "Modalità Unadjusted":</b> il periodo di calcolo è compreso tra la Data di pagamento originaria (inclusa) e quella immediatamente successiva (esclusa). Per "data di pagamento originaria" si intende la Data di pagamento della Cedola indicata nel Regolamento del Prestito, senza tener conto dell'adeguamento di tale data derivante dall'applicazione della pertinente "Business Day Convention".</p> <p><b>Data di pagamento delle cedole (Business Day Convention) - "Following Business Day Convention":</b> qualora una data di pagamento degli interessi (o del rimborso del capitale), cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo (come di seguito definito), lo stesso, in base alla "Following Business Day Convention", verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.</p> <p><b>Base di Calcolo - "ACTUAL/ACTUAL - ICMA"</b> la base di calcolo del rateo interessi è ACTUAL/ACTUAL - ICMA, ossia segue la convenzione giorni effettivi/giorni effettivi, così come definita dalla International Capital Market Association, che comporta che il conteggio sia pari al rapporto tra giorni effettivi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo per il numero delle cedole per anno.</p> <p><b>Calendario (giorno lavorativo) - "TARGET":</b> per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema "Trans-European Automated-Real-Time Gross Settlement Express Transfer" (TARGET).</p> <p>Le rate interessi cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro pagamento.</p>
<p><b>Articolo 8 - Collocamento</b></p>	<p>Il soggetto incaricato del collocamento delle Obbligazioni è la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.</p> <p>L'offerta della/e presente/i obbligazione/i detiene i requisiti previsti dai - "<b>Casi di inapplicabilità</b>" - disciplinati all'<b>art. 100 del Testo Unico della Finanza</b> (brevemente il T.U.F.) e successive modifiche ed integrazioni ed all'<b>art. 34 ter del Regolamento Emittenti Consob</b> (in attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni) e quindi, l'Emittente, anche in qualità di soggetto incaricato del collocamento, è esentato dall'osservanza della Disciplina degli Emittenti sull'offerta al pubblico di strumenti finanziari, così come prevista e regolata dalle normative citate.</p>
<p><b>Articolo 9 - Commissioni</b></p>	<p><b>Durante l'offerta non è previsto alcun costo a carico del sottoscrittore.</b></p> <p>Peraltro, possono sussistere oneri relativi all'apertura del deposito titoli presso gli intermediari autorizzati, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il "TUF").</p>

<b>Articolo 10 - Forma di circolazione</b>	<p>Le Obbligazioni emesse saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del T.U.F. e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.</p> <p>I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.</p> <p>E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del TUF e all'art. 31, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.</p>
<b>Articolo 11 – Ranking</b>	<p>Non è prevista la Clausola di Subordinazione pertanto le obbligazioni (c.d. "senior") non sono sottoposte a condizione, non sono assistite da garanzia ed avranno il medesimo grado di priorità nell'ordine dei pagamenti (<i>pari passu</i>) rispetto alle altre obbligazioni dell'Emittente non assistite da garanzia.</p>
<b>Articolo 12 - Servizio del prestito</b>	<p>Il pagamento delle Rate Interessi, nonché la liquidazione del Valore Nominale avrà luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.</p>
<b>Articolo 13 - Regime Fiscale</b>	<p><i>Redditi di capitale:</i> agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile (nella ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n.239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore pari al 26,00%, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti cioè per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 95) convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.143 della stessa giornata) che ha previsto l'aumento dell'aliquota della citata imposta dal 20% al 26% con effetto a partire dagli interessi maturati dall'1 luglio 2014. II redditi da capitale sono determinati in base all'art.45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), così come successivamente modificato ed integrato.</p> <p><i>Redditi diversi:</i> le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 20% Per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011, convertito in legge del 14 settembre 2011, n. 148. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art.6 (risparmio amministrato) e all'art.7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato ed integrato.</p> <p><b>Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta, tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente Regolamento rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.</b></p>
<b>Art. 14 – Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</b>	<p>Nessuna condizione</p>
<b>Art. 15 – Impiego dei Proventi</b>	<p>Le obbligazioni di cui alla presente Nota saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. L'ammontare ricavato dall'emissione obbligazionaria sarà destinato all'esercizio dell'attività creditizia della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., nonché ad ogni altra attività consentita dalla legislazione vigente.</p>
<b>Articolo 16 - Quotazione e negoziazione</b>	<p><u>Ammissione alla quotazione</u></p> <p>L'Emittente non richiederà l'ammissione delle Obbligazioni, emesse in ragione del presente</p>

	<p>Regolamento, alla quotazione su mercati regolamentati.</p> <p><u>Ammissione alla Negoziazione</u></p> <p>L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione delle Obbligazioni, emesse in ragione del presente Regolamento, alla negoziazione presso un Sistema Multilaterale di Negoziazione ("Multilateral Trade Facilities" - "MTF").</p> <p>Ciò premesso non vi è, tuttavia, alcuna garanzia che i titoli siano effettivamente ammessi a negoziazione su un "MTF" e, comunque, anche a seguito dell'ammissione, l'investitore potrebbe avere problemi di liquidità nel disinvestire i titoli prima della loro scadenza naturale; le richieste di vendita potrebbero, infatti, non trovare tempestiva ed adeguata contropartita.</p> <p>Qualora l'Emittente non chiedesse l'ammissione alla negoziazione presso un "MTF" o le stesse non fossero ammesse alla negoziazione presso un "MTF", l'Emittente si riserva la facoltà di negoziare le Obbligazioni in conto proprio, al di fuori di qualunque struttura di negoziazione, non assumendo l'onere di controparte e non impegnandosi al riacquisto delle Obbligazioni su iniziativa dell'investitore prima della scadenza. Tale facoltà sarà adottata secondo le modalità previste dal documento "Policy di Pricing", tempo per tempo vigente, messo a disposizione gratuitamente dei sottoscrittori delle Obbligazioni in forma stampata presso la rete filiali dell'Emittente e consultabile sul suo sito internet <a href="http://www.carismi.it">www.carismi.it</a>.</p> <p>Laddove l'Emittente non esercitasse tale facoltà e non vi fossero soggetti disposti ad acquistare i titoli, l'investitore deve tenere presente che potrebbe risultare difficile o anche impossibile smobilizzare il proprio investimento prima della scadenza, ovvero trovare una controparte disposta ad acquistarlo.</p> <p>L'Emittente, sia nell'ipotesi di ammissione, che di non ammissione delle obbligazioni alla negoziazione presso un "MTF", opererà applicando prezzi determinati nell'ambito dei limiti e delle condizioni previste dalla Policy di Pricing tempo per tempo vigente, messa a disposizione gratuitamente presso la rete di sportelli dell'Emittente e consultabile sul sito internet dell'Emittente <a href="http://www.carismi.it">www.carismi.it</a>.</p> <p>Per maggiori informazioni sulla politica adottata dalla Banca relativamente all'attività di negoziazione di strumenti finanziari si rimanda alla Execution Policy consultabile, sul sito internet <a href="http://www.carismi.it">www.carismi.it</a>.</p> <p>Si ricorda infine che, a titolo di recupero spese per l'attività di negoziazione, il corrispettivo negoziato può subire una diminuzione immediata in misura pari ai costi eventualmente applicati.</p>
<p><b>Articolo 17 - Termini di prescrizione</b></p>	<p>I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'emittente nel termine di dieci anni dalla Data di Scadenza per quanto concerne il pagamento, a titolo di rimborso, del Valore Nominale e in cinque anni dalla relativa data di pagamento della Rata Interessi per quanto concerne il pagamento delle Rate Interessi.</p>
<p><b>Articolo 18 - Comunicazioni</b></p>	<p>Le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, presso la propria Rete filiali. L'Emittente si riserva la facoltà di esporre eventuali avvisi nei locali aperti al pubblico della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e/o degli eventuali altri Soggetti del Collocamento.</p>
<p><b>Articolo 19 - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</b></p>	<p>Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p>
<p><b>Articolo 20 - Legge applicabile e foro competente</b></p>	<p>Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le obbligazioni o con il Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Pisa ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis C.C. nonché degli artt. 33 e 63 del d. lgs. 6 settembre 2005, n.206, il foro di competenza sarà quello ove tale obbligazionista abbia la residenza o eletto il proprio</p>

	domicilio.
<b>Articolo 21 - Modifiche al Regolamento</b>	Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.
<b>Articolo 22 - Restrizioni alla trasferibilità</b>	<p>Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle obbligazioni, fatta eccezione per le seguenti preclusioni:</p> <p>- le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore dello "United States Securities Act" del 1933 come rivisto, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o alcuna persona statunitense (c.d. "U.S. Person"), né in Canada, in Australia o negli Stati Uniti;</p> <p>conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC");</p> <p>le Obbligazioni non potranno inoltre essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita potrà essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".</p>
<b>Articolo 23 - Varie</b>	Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
<b>Articolo 24 - Agente per il Calcolo</b>	Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.

San Miniato, **Giugno 2014.**